DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1997

relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/735/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, sulla scorta dei risultati di studi scientifici sull'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie, la decisione 96/449/CE [3] della Commissione ha stabilito le norme per l'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivati da mammiferi nella Comunità;

considerando che, durante recenti ispezioni e contatti bilaterali, alcuni Stati membri hanno indicato di avere difficoltà per quanto concerne l'applicazione delle condizioni per la trasformazione stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE della Commissione; che, in attesa del pieno rispetto di queste condizioni di trasformazione, i rifiuti animali di mammiferi continuano ad essere trasformati mediante sistemi che non garantiscono una completa inattivazione degli agenti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE); che gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione dei rifiuti animali di mammiferi mediante un metodo che non si attenga ai parametri di trasformazione stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE, purché tale trasformazione sia preceduta o seguita da un procedimento conforme ai detti parametri o purché il materiale proteico così ottenuto venga distrutto mediante interramento, incenerimento, utilizzazione come combustibile o con un metodo analogo che ne garantisca un'eliminazione sicura;

considerando che le farine di carni ed ossa di mammiferi che non sono prodotte conformemente all'allegato della decisione 96/449/CE possono costituire un rischio per la salute animale riguardo alla trasmissione di agenti delle TSE; che è necessario vietare l'invio di queste farine di carni ed ossa ad altri Stati membri, tranne in determinate circostanze; che lo stesso divieto deve inoltre applicarsi alle esportazioni verso paesi terzi, per evitare deviazioni degli scambi;

considerando che alcuni Stati membri hanno informato la Commissione di non disporre, sul proprio territorio, di sufficienti capacità per incenerire i rifiuti animali trasformati di mammiferi che non sono stati trattati conformemente alla decisione 96/449/CE e che provengono da carcasse di animali abbattuti nell'ambito delle misure di profilassi o contengono parti di animali escluse dalla catena alimentare umana e animale in base ai piani nazionali di eradicazione della BSE; che tale materiale costituisce un prodotto intermedio; che tale materiale può essere inviato in altri Stati membri per incenerimento o utilizzazione come combustibile; che è necessario stabilire condizioni rigorose volte a garantire che tale materiale sia eliminato in modo sicuro e non possa entrare in alcun modo nella catena alimentare umana o animale; che, a norma della decisione della Commissione 96/239/CE [4], modificata dalla decisione 96/362/CE [5], tale possibilità non si applica al Regno Unito;

considerando che alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che taluni impianti di trattamento delle carcasse debbono ancora conformarsi alla decisione 96/449/CE, in seguito a difficoltà nella fornitura delle nuove attrezzature; che nel frattempo tali impianti non sono autorizzati a commercializzare le loro farine di carni ed ossa; che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 90/667/CEE, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione, l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE [6], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, uno Stato membro può decidere di designare uno stabilimento di trasformazione di materiali ad alto rischio situato in un altro Stato membro, previo accordo con tale Stato membro; che, in attesa che venga pienamente attuata la decisione 96/449/CE, è necessario stabilire per un periodo transitorio condizioni rigorose volte a garantire che queste farine di carni ed ossa vengano ulteriormente trasformate nell'altro Stato membro mediante un procedimento conforme ai parametri stabiliti nell'allegato della suddetta decisione; che, a norma della decisione 96/239/CE, tale possibilità non si applica al Regno Unito;

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43.
[4] GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.
[5] GU L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.
[6] GU L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

considerando che i rifiuti animali di mammiferi oggetto della decisione 96/449/CE non trasformati conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato di detta decisione non possono essere utilizzati per l'alimentazione animale; che, a norma della decisione 94/381/CEE della Commissione [1], modificata dalla decisione 95/60/CE [2], è vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da tessuti di mammiferi, ad eccezione del latte, della gelatina e di taluni altri prodotti;

considerando che l'articolo 13 della direttiva 90/667/CEE stabilisce che per poter essere commercializzati i prodotti trasformati ottenuti da materiali ad alto rischio o a basso rischio debbono essere accompagnati da un documento commerciale; che da recenti ispezioni negli Stati membri è emerso come, mancando un documento commerciale uniforme e viste le carenze nell'applicazione della legislazione comunitaria, non sia possibile seguire le tracce delle farine di carni ed ossa dal momento della produzione fino al momento della somministrazione agli animali, in particolare per quanto concerne il materiale oggetto di scambi intracomunitari; che, per poter rintracciare i rifiuti animali trasformati di mammiferi oggetto di scambi intracomunitari, è necessario stabilire un modello di documento commerciale; che, in attesa dell'integrale attuazione della decisione 96/449/CE, tale documento commerciale deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale attestante che il materiale è stato prodotto in un impianto riconosciuto che applica i parametri stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni della decisione 96/239/CE, gli Stati membri non inviano in altri Stati membri, né in paesi terzi, rifiuti animali trasformati di mammiferi ai quali si applica la decisione 96/449/CE, che non siano stati trasformati nel rispetto dei parametri stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti animali di mammiferi ai quali si applica la decisione 96/449/CE, che non sono stati trasformati nel rispetto dei parametri stabiliti nell'allegato di detta decisione, non entrino nella catena alimentare animale.

Gli Stati membri trasmettono immediatamente una relazione alla Commissione sull'applicazione delle misure adottate in relazione alle disposizioni stabilite nella prima parte del presente paragrafo.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 96/449/CE.

[1] GU L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.
[2] GU L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.

Articolo 2

1. Ai fini degli scambi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, quali definite dalla direttiva 92/118/CEE, il documento commerciale previsto dall'articolo 13 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio deve essere conforme al modello che figura nell'allegato I della presente decisione.

2. Ai fini degli scambi di proteine animali trasformate di mammiferi destinate al consumo animale, quali definite dalla direttiva 92/118/CEE, trasformate nel rispetto dei parametri stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE, ad esclusione delle miscele e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della suddetta decisione, il documento commerciale dev'essere conforme al modello stabilito nell'allegato I della presente decisione e deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale conforme a quanto stabilito nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Entro quindici giorni dalla notifica della presente decisione, gli Stati membri trasmettono agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli impianti autorizzati alla trasformazione dei rifiuti animali di mammiferi situati nel proprio territorio che operano in conformità delle condizioni stabilite dalla decisione 96/449/CE. Ogni modifica dell'elenco deve essere immediatamente notificata agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni della decisione 96/239/CE e dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 96/449/CE, gli Stati membri possono inviare in altri Stati membri rifiuti animali trasformati di mammiferi che non sono stati trasformati nel rispetto dei parametri stabiliti nell'allegato della detta decisione:

a) ai fini dell'incenerimento o dell'utilizzazione come combustibile, oppure

b) fino al 31 marzo 1998, ai fini dell'ulteriore trasformazione mediante un procedimento che consenta l'osservanza dei parametri stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 è applicabile solamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'invio del materiale;

b) il materiale deve:

— qualora sia destinato all'incenerimento o all'utilizzazione come combustibile, essere accompagnato da un certificato ufficiale conforme a quello riprodotto nell'allegato III della presente decisione e la dicitura «Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente per incenerimento o per uso come combustibile» deve essere chiaramente riportata sui contenitori nelle lingue degli Stati membri d'origine, di destinazione e di transito; ovvero

— qualora sia destinato a un'ulteriore trasformazione, essere accompagnato da un certificato ufficiale conforme a quello riprodotto nell'allegato IV della presente decisione e la dicitura «Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente per ulteriore trasformazione» deve essere chiaramente riportata sui contenitori nelle lingue degli Stati membri d'origine, di destinazione e di transito;

c) il materiale dev'essere trasportato in contenitori sigillati e coperti o in veicoli, in modo che siano evitate perdite, e inviato direttamente al luogo di incenerimento o di utilizzazione come combustibile o nell'impianto di trattamento;

d) gli Stati membri debbono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli inceneritori e delle centrali elettriche autorizzate a ricevere il materiale oggetto del presente articolo;

e) il materiale può essere consegnato solamente agli impianti indicati negli elenchi di cui alla lettera d) e all'articolo 3;

f) gli Stati membri che inviano materiale ad altri Stati membri debbono informare l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante il sistema ANIMO (1), di ogni singola partita inviata; nel messaggio ANIMO deve figurare, secondo il caso, la dicitura «Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente per incenerimento o per uso come combustibile» oppure «Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente per ulteriore trasformazione»;

g) gli Stati membri di destinazione debbono informare, mediante il sistema ANIMO, l'autorità competente del luogo d'origine dell'arrivo di ogni singola partita;

h) gli Stati membri di destinazione debbono assicurarsi che gli impianti designati nel proprio territorio utilizzino la partita esclusivamente per gli impieghi stabiliti al paragrafo 1 e conservino una completa documentazione, che dimostri il rispetto della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal giorno successivo alla notifica.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica soltanto a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) Decisione della Commissione 91/398/CEE, in GU L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

ALLEGATO I

DOCUMENTO COMMERCIALE

relativo alle proteine animali trasformate destinate al consumo animale e ai prodotti contenenti tali proteine, comprese le miscele, destinati agli scambi intracomunitari

Stato membro di destinazione: .....

Numero del documento commerciale: .....

Stato membro di origine: .....

I. **Identificazione delle proteine o del prodotto**

Natura delle proteine o del prodotto: .....

Proteine o prodotti ottenuti da materie prime delle seguenti specie:

.....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero di colli (1): .....

Peso netto: .....

II. **Origine delle proteine o del prodotto**

Indirizzo dello stabilimento: .....

Numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento autorizzato alla produzione di proteine:

.....

III. **Destinazione delle proteine o del prodotto**

Le proteine o il prodotto sono spediti

da: .....
(luogo di carico)

a: .....
(luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Tipo: .....

Targa del veicolo o nome della nave: .....

Nome e indirizzo del produttore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Salvo se il carico è alla rinfusa.

IV. **Attestato**

Il sottoscritto dichiara che:

1. le proteine o il prodotto sopra descritti contengono:

   a) proteine animali trasformate destinate al consumo animale, le quali sono state trasformate presso uno stabilimento riconosciuto a norma della direttiva 90/667/CEE del Consiglio e sono state sottoposte al seguente trattamento termico:

      — se si tratta di proteine ottenute da mammiferi, esclusi i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 96/449/CE della Commissione, riscaldamento fino ad una temperatura di almeno 133 °C, nell'intera massa, per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar, con una dimensione dei pezzi prima del trattamento non superiore a 50 mm [1];

      — se si tratta di proteine non ottenute da mammiferi e derivate da materiale ad alto rischio, riscaldamento secondo il metodo summenzionato o il metodo descritto nel capitolo ... [2] della decisione 92/562/CEE della Commissione [1];

      e/o

   b) proteine animali trasformate destinate al consumo animale, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 96/449/CE [1];

      e/o

   c) proteine trasformate non ottenute da mammiferi e derivate da materiale a basso rischio [1];

2. le proteine o il prodotto sopra descritti:

   — sono stati ottenuti utilizzando proteine di ruminanti [1],

   — sono stati ottenuti senza utilizzare proteine di ruminanti [1].

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del proprietario dello stabilimento o del suo rappresentante)

---

[1] Cancellare la voce superflua.
[2] Indicare il capitolo.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE UFFICIALE

relativa alle proteine animali trasformate di mammiferi, ad esclusione delle miscele e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 96/449/CE della Commissione

Documento commerciale n. (1): .....

DICHIARAZIONE

Dichiarazione n.: .....

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'impianto ..... (2) è riconosciuto a norma della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, applica i parametri di trasformazione stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE ed è stato convalidato secondo le procedure definite dal comitato scientifico veterinario.

Fatto a ....., il .....

Timbro (3)

.....
(firma dell'ufficiale veterinario) (3)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Da completare a cura del proprietario dello stabilimento o del suo rappresentante.
(2) Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario dell'impianto.
(3) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO III

CERTIFICATO UFFICIALE

relativo a proteine animali trasformate di mammiferi che non sono state trasformate in conformità dei parametri fissati nell'allegato della decisione 96/449/CE della Commissione e sono destinate ad essere incenerite o utilizzate come combustibile in un altro Stato membro

Stato membro di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato veterinario: .....

Stato membro di origine: .....

Ministero responsabile: .....

Servizio di certificazione: .....

I. **Identificazione della partita**

Natura dell'imballaggio: .....

Numero di colli (1): .....

Peso netto: .....

II. **Origine della partita**

Indirizzo dello stabilimento: .....

.....

III. **Destinazione della partita**

I rifiuti animali di mammiferi sono spediti

da: .....
(luogo di carico)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Tipo: .....

Targa del veicolo o nome della nave: .....

Numero del sigillo: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Salvo se il carico è alla rinfusa.

IV. **Attestato**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto summenzionato contiene proteine animali di mammiferi che non sono state trasformate nel rispetto dei parametri stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE della Commissione, che possono essere destinate esclusivamente all'incenerimento o all'utilizzazione quale combustibile e che soddisfano le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) della decisione della Commissione 97/735/CE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro (1)

.....
(firma dell'ufficiale veterinario) (1)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO UFFICIALE

relativo a proteine animali trasformate di mammiferi che non sono state trasformate in conformità dei parametri fissati nell'allegato della decisione della Commissione 96/449/CE e sono destinate ad essere ulteriormente trasformate in un altro Stato membro

Stato membro di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato veterinario: .....

Stato membro di origine: .....

Ministero responsabile: .....

Servizio di certificazione: .....

I. **Identificazione della partita**

Natura dell'imballaggio: .....

Numero di colli (1): .....

Peso netto: .....

II. **Origine della partita**

Indirizzo dello stabilimento: .....

.....

III. **Destinazione della partita**

I rifiuti animali di mammiferi sono spediti

da: .....
(luogo di carico)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Tipo: .....

Targa del veicolo o nome della nave: .....

Numero del sigillo: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Salvo se il carico è alla rinfusa.

IV. **Attestato**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto summenzionato contiene proteine animali di mammiferi che non sono state trasformate nel rispetto dei parametri stabiliti nell'allegato della decisione 96/449/CE della Commissione, che sono destinate ad essere ulteriormente trasformate mediante un procedimento che consenta l'osservanza di detti parametri e che soddisfano le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) della decisione della Commissione 97/735/CE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro (1)

.....
(firma dell'ufficiale veterinario) (1)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.